

DELIBERA N. 179/19/CONS

**ORDINE ALLA SOCIETÀ LA7 S.P.A. ALL'IMMEDIATO RIEQUILIBRIO
DELL'INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE PER
L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
SPETTANTI ALL'ITALIA FISSATA PER IL GIORNO 26 MAGGIO 2019**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 21 maggio 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 9;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante *“Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto del Ministero delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito, *Testo unico*;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante il *“Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, del 6 novembre 2017, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione*

sulle piattaforme digitali”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, con il quale sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019*”, pubblicata, in data 4 aprile 2019, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80;

VISTA la lettera trasmessa alla società LA7 S.p.A. in data 24 aprile u.s. con la quale l’Autorità, dopo aver esaminato i dati riferiti ai notiziari diffusi dalla società nelle settimane 8-14 e 15-21 aprile 2019, anche tenuto conto dell’andamento registrato in tutta la prima fase della campagna elettorale (25 marzo-21 aprile 2019), ha rilevato alcune criticità in relazione all’applicazione del criterio declinato nell’art. 8 del regolamento elettorale (delibera n. 94/19/CONS). Nella lettera è stato altresì precisato che “*Al riguardo, si fa presente che con l’avvio della seconda fase elettorale, ai sensi dell’art.2 della delibera n. 94/19/CONS, [...], si intendono per soggetti politici: a) le liste di candidati presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori; b) le liste, diverse da quelle di cui alla precedente lett. a), che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute*” invitando pertanto la Società ad assicurare nel prosieguo della campagna elettorale la più rigorosa e corretta applicazione dei principi a tutela del pluralismo informativo nei notiziari e nei programmi extra tg “*garantendo dunque la parità di trattamento tra i soggetti politici omologhi e l’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed evitando di determinare situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche, avuto riguardo anche alle nuove liste espressione di soggetti non presenti nella I fase*;

VISTA la delibera n. 145/19/CONS, dell’8 maggio 2019, recante “*Ordine alla società LA7 S.p.A. all’immediato riequilibrio dell’informazione nei notiziari durante la campagna elettorale per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019 (Testata “TG LA7”)*”;

VISTA la delibera n. 147/19/CONS, dell’8 maggio 2019, con la quale è stata rivolta una raccomandazione a tutte le emittenti nazionali “*affinché provvedano, in maniera rigorosa e con effetto immediato, alla corretta applicazione dei principi del pluralismo informativo così come declinati dalle norme e dai regolamenti sopra richiamati, assicurando la parità di trattamento tra soggetti politici e l’equa*

rappresentazione di tutte le opinioni politiche e la trattazione delle tematiche rilevanti ai fini delle elezioni europee” rilevando “inoltre la necessità di trattare in maniera completa, garantendo la visibilità ad ogni diversa opinione su ciascuna questione, le tematiche afferenti alle elezioni europee o comunque di rilievo ai fini della partecipazione del nostro Paese all’Unione europea”;

VISTO l’esposto presentato in data 13 maggio 2019 (ns. prot. n. 203835) dal sig. Francesco Alemanni, rappresentante legale della Federazione dei Verdi, nei confronti delle emittenti nazionali per la presunta violazione delle norme in materia di *par condicio*. In particolare, l’esponente, segnala che *“Come Europa verde, contestiamo l’evidente disequilibrio nella presenza delle differenti formazioni elettorali e dei loro leader a tutto svantaggio della lista Europa Verde, nei confronti delle altre forze politiche analoghe, nei programmi d’informazione diffusi dalla concessionaria pubblica e dalle Reti Private Nazionali. La mancanza di alcune voci negli spazi di informazione delle emittenti radiotelevisive nazionali lede un momento fondamentale della campagna elettorale: quello del confronto. Impedisce così al pubblico - e quindi agli elettori - di conoscere in maniera adeguata l’intero ventaglio delle posizioni in campo”*. L’esponente, pertanto, chiede che l’Autorità adotti *“provvedimenti immediati al fine di correggere questa situazione e porre fine alla situazione di discriminazione della Lista Europa Verde che sta danneggiando la nostra campagna elettorale, secondo quanto disposto dalle norme in materia”*;

VISTO l’esposto presentato in data 17 maggio 2019 (ns. prot. n. 216786) dal sig. Maurizio Acerbo, rappresentante del soggetto politico La Sinistra, per denunciare la presunta violazione da parte della società La7 S.p.A. delle norme in materia di parità di accesso *“ai servizi di informazione come nelle trasmissioni di dibattito e di confronto”*. L’esponente precisa che *“I dati cui ci si riferisce sono riassunti nelle tabelle pubblicate sul sito dell’Agcom inerenti ai periodi 29 aprile-5 maggio 2019 e 6-12 maggio 2019. In particolare, balzano agli occhi le percentuali così miserevoli sul tempo di parola dei soggetti politici ed istituzionali”* della lista [...] *“Colpisce come viceversa sia esorbitante la presenza nei TG dei Partiti della maggioranza e di alcuni partiti dell’opposizione”*;

VISTO l’esposto del sig. Cristiano Ceriello, rappresentante legale del Partito Animalista del 20 maggio 2019 (ns. prot. n. 215682) nel quale si reitera la denuncia di pretesa violazione delle norme in materia di *par condicio* per l’assenza della Lista dai dibattiti politici sull’emittenza televisiva nazionale e viene chiesto all’Autorità di ripristinare la parità di accesso;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni

di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi, rispettivamente, la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali in corso sono stati definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la deliberazione dell'Autorità n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, e con il provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 2 aprile 2019;

CONSIDERATO che l'art. 8 della delibera n. 94/19/CONS declina puntualmente i criteri e le modalità dell'attività di monitoraggio finalizzata alla vigilanza sul rispetto della disciplina in materia di *par condicio* da parte delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private; in particolare, nell'individuare i criteri per la valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici nei telegiornali diffusi nel corso della presente campagna elettorale, il comma 2 dispone che *“Al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo l'Autorità effettua la vigilanza sulle reti televisive nazionali attraverso il monitoraggio di ciascuna testata anche in relazione alla collocazione delle trasmissioni nelle diverse fasce orarie del palinsesto”* e il successivo comma 4, precisa altresì che *“l'Autorità verifica, ogni quattordici giorni il tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico nei notiziari diffusi da ciascuna testata”* e *“che ai fini della decisione, l'Autorità valuta anche il tempo di notizia fruito da ciascun soggetto politico”*. Nel comma 8 è precisato, inoltre, che *“Nelle ultime quattro settimane la verifica viene effettuata settimanalmente”*;

RILEVATO che, a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dalla data di convocazione dei comizi elettorali la presenza degli esponenti di partiti e movimenti politici e dei membri del Governo deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come *“[omissis]...il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti - sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla*

completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata [omissis]" e che "[omissis] il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [omissis] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [omissis] il sistema democratico";

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che l'art. 7 della delibera n. 94/19/CONS stabilisce che i programmi di informazione (telegiornali, giornali radio, notiziari, rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo), *"riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e dell'apertura alle diverse forze politiche assicurando all'elettorato la più ampia informazione sui temi e sulle modalità di svolgimento della campagna elettorale, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche";*

CONSIDERATO, pertanto, che nel periodo elettorale la presenza dei rappresentanti delle istituzioni è rilevata secondo le regole stabilite per gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali;

CONSIDERATO che con nota trasmessa il 24 aprile scorso l'Autorità ha invitato la società La7 S.p.A. ad assicurare nel prosieguo della campagna elettorale la più rigorosa e corretta applicazione dei principi a tutela del pluralismo informativo nei notiziari e nei programmi extra tg, anche *"avuto riguardo anche alle nuove liste espressione di soggetti non presenti nella I fase";*

CONSIDERATO che con la delibera n. 147/19/CONS l'Autorità ha rivolto una raccomandazione a tutte le emittenti nazionali evidenziando la necessità di trattare in maniera completa ed imparziale le tematiche afferenti alle elezioni europee o comunque di rilievo ai fini della partecipazione del nostro Paese all'Unione europea, garantendo la parità di trattamento tra i soggetti politici in competizione;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia S.r.l. relativi alla settimana 13-19 maggio 2019, esaminati anche alla luce dell'andamento registrato nel corso della seconda fase della campagna elettorale;

RILEVATA l'esigenza, stante l'approssimarsi del voto, di garantire un equilibrato accesso a tutti i soggetti politici in competizione ai programmi di informazione diffusi dalla testata "TG LA7" affinché sia garantita all'utente un'informazione completa ed imparziale, dando conto di tutte le posizioni espresse dalle diverse forze politiche, avuto specifico riguardo alle liste ammesse alla seconda fase dalla campagna elettorale non presenti nella prima fase, nel rispetto dei principi sanciti a tutela del pluralismo come declinati negli artt. 7 e 8 della delibera n. 94/19/CONS;

RITENUTO, pertanto, di dover rivolgere alla società LA7 S.p.A. un ordine affinché provveda ad assicurare nei notiziari e nei programmi di informazione diffusi dalla testata "TG LA7" la parità di trattamento tra i soggetti politici secondo i criteri di cui al citato art. 8 della delibera n.94/19/CONS;

CONSIDERATO che nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza del presente ordine e, nel caso siano rilevati ulteriori squilibri, l'Autorità adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

alla società LA7 S.p.A. di assicurare nei notiziari e nei programmi di informazione diffusi dalla testata "TG LA7" la parità di trattamento tra i soggetti politici, avuto specifico riguardo alle liste ammesse alla seconda fase dalla campagna elettorale non presenti nella prima fase, secondo i criteri di declinati nell'art. 8 della delibera n. 94/19/CONS.

L'Autorità nell'esercizio della propria funzione di vigilanza verificherà l'osservanza del presente ordine attraverso il monitoraggio dei dati.

Il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tar del Lazio entro sessanta giorni dalla sua notifica.

La presente delibera è notificata alla società LA7 S.p.A. ed è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 21 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi